

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Ear - Tutti i rischi del montaggio"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione che offre coperture contro i Danni ad opere (macchinari ed impianti industriali) in corso di montaggio e relativa Responsabilità civile.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Danni: I danni materiali e diretti alle opere (macchinari ed impianti industriali) assicurate, durante il loro montaggio, derivanti da qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile verso terzi: I danni involontariamente cagionati a terzi per fatti accidentali connessi al montaggio delle opere.

Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato? / Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo".

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sezione Danni: Macchinari ed impianti industriali che non siano oggetto diretto di montaggio;
- ✗ Sezione Responsabilità Civile verso terzi: I danni cagionati a terzi che non derivano dal montaggio di opere.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezione Danni: l'assicurazione vale per il montaggio di opere in Italia, Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano;
- ✓ Sezione Responsabilità Civile: l'assicurazione vale per il montaggio di opere in Italia, Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento o una variazione di stato del rischio assicurato.

Entro tre mesi dal termine dei lavori devi inoltre comunicare gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata dovuti alla revisione dei prezzi contrattuali.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza ed è convenuto in misura unica e indivisibile per tutto il periodo dell'assicurazione.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza oppure, se antecedenti, al momento in cui si verifici anche una sola delle seguenti circostanze:

- rilascio del certificato provvisorio di collaudo;
- consegna delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- uso anche parziale delle opere secondo destinazione oppure ultimazione delle prove di funzionamento o di carico (collaudo).

L'assicurazione ha durata temporanea pari alla durata dei lavori assicurati e non prevede il tacito rinnovo. Può essere richiesta proroga e l'Impresa ha facoltà di accettare.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione e non prevede l'esercizio del diritto di recesso.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto "EAR - Tutti i rischi del montaggio"

20/07/2019 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa di assicurazione è **Allianz S.p.A.**, società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco (Germania)

- Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1, 34123 Trieste (Italia);
- Recapito telefonico: 800.68.68.68;
- Sito Internet: www.allianz.it;
- Indirizzo di posta elettronica certificata: allianz.spa@pec.allianz.it;
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n. 018.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2018 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.174 milioni di euro;
 - la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
 - la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.279 milioni di euro.
- Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it <<http://www.allianz.it>> e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577.603;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.159.922;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 4.879.712;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 4.867.921
- e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 189%.

Al contratto si applica la legge italiana.




Che cosa è assicurato?

Sezione Danni alle Cose	Danni materiali e diretti alle cose assicurate (macchinari e impianti industriali) da qualunque causa determinati durante la loro posa in opera e il montaggio, salvo quanto escluso.
--------------------------------	---

Sezione Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle opere	Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose derivanti dalla esecuzione dei lavori assicurati e che si siano verificati durante l'esecuzione dei lavori stessi.
---	---

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
(alcune garanzie sotto riportate sono opzioni di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità)	
Sezione Danni alle Cose	
Vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione.	L'Impresa indennizza i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione.
Impianti e opere preesistenti	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti a opere, impianti e cose – anche di proprietà di Terzi- che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, già esistenti sul luogo di costruzione delle opere assicurate e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguono i lavori assicurati.
Costi di demolizione e sgombero	L'Impresa indennizza i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico dei residui delle cose assicurate che fossero danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile.
Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto ad alta velocità	L'Impresa rimborsa i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile alle cose assicurate.
Manutenzione	L'Impresa indennizza per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di fine dei lavori o dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, i danni materiali e diretti alle opere assicurate nonché i danni a terzi dovuti alla esecuzione di interventi di manutenzione previsti dagli obblighi contrattuali.
Manutenzione estesa	L'Impresa indennizza per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di fine dei lavori o dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, i danni materiali e diretti alle opere assicurate nonché i danni a terzi dovuti oltre che all' esecuzione degli interventi di manutenzione previsti dagli obblighi contrattuali anche se dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione dei lavori di montaggio.
Scioperi, sommosse, tumulti popolari	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari.
Sezione Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle opere	
Pluralità di assicurati- Responsabilità Civile Incrociata	In caso di pluralità di soggetti assicurati (appaltatore, subappaltatori, direzione lavori ..), ai fini della garanzia di responsabilità civile, gli stessi soggetti e le persone che siano loro dipendenti, vengono considerati terzi tra di loro, come se avessero stipulato ciascuno di essi una separata assicurazione.
Rimozioni, franamento e cedimento del terreno	L'Impresa risarcisce i danni causati da franamento o cedimento del terreno direttamente causati dai lavori assicurati durante l'esecuzione dei lavori stessi.
Cavi e condutture sotterranee	L'Impresa risarcisce i danni materiali e diretti a terzi causati a cavi sotterranei preesistenti e/o altre condutture sotterranee direttamente causato dai lavori assicurati durante l'esecuzione dei lavori stessi.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi Esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Ci sono limiti di copertura?	
Esclusioni	
Esclusioni Generali valide per entrambe le Sezioni di polizza	
Esclusioni generali	<p>Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato di assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; • esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. <p>Sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; • verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - della costruzione; • da amianto; • da campi elettromagnetici; • imputabili a contaminazioni biologiche, chimiche e nucleari da qualsiasi causa occasionati.
Esclusioni per garanzie specifiche (se richiamate)	
Cose di valore storico o artistico	Sono esclusi i danni alle cose di valore storico e/o artistico anche se per loro natura non sono scindibili dall'opera assicurata.
Cyber Risk	<p>Sono esclusi i danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione; • impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips"), con conseguente incapacità - a titolo esemplificativo e non esaustivo - a: <ul style="list-style-type: none"> - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario; - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario; - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa. • danneggiamento di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi; • funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari; • trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari

	<p>(es. download di file/programmi da posta elettronica);</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare; • qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad es. marchio, copyright, brevetto); • violazione della Legge 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni. <p>Sono altresì esclusi i danni indiretti – comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • computer virus di qualsiasi tipo e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.); • accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso; • cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; <p>anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.</p>
Esclusioni Sezione Danni alle Cose	
Esclusioni generali	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione dei diritti altrui; • i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; • le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti; • le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili; • gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche; • i difetti di rendimento degli enti assicurati; • i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo; • le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto; • i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato; • i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte, ferma restando l'indennizzabilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ad altre parti di cose assicurate, ma solo nel caso di eventuale costruzione di opere civili. • i danni al macchinario, ai baraccamenti e alle attrezzature di cantiere. <p>Sono altresì esclusi salvo che non siano altrimenti richiamati come opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione; • le opere e gli impianti preesistenti, anche di proprietà di terzi; • i costi di demolizione e di sgombero; • i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità; • i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione; • scioperi, sommosse, tumulti popolari.
Esclusioni Sezione Danni alle Cose per garanzie specifiche (se richiamate)	
Vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione.	<p>Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti vizi, difetti ed errori e le conseguenti spese per l'eliminazione degli stessi.</p>
Costi di demolizione e sgombero	<p>Sono esclusi i residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli "Radioattivi" disciplinati dal D.lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni .</p>

Impianti usati	Sono esclusi i danni agli impianti dovuti al loro stato di usura, ad una insufficiente manutenzione, a difetti di materiale nonché le rotture per fatica in conseguenza dell'uso.
Danni di bagnamento	Sono esclusi i danni da bagnamento alle opere e impianti preesistenti nonché i danni alle cose contenute negli stessi, anche se conseguenti o connessi con i lavori assicurati.
Costi di pompaggio	Sono esclusi i costi sostenuti per il pompaggio e lo smaltimento di acque sotterranee, anche se la quantità d'acqua prevista viene superata, nonché i danni conseguenti al mancato pompaggio di tali acque.
Oleodotti, gasdotti e simili	Sono esclusi i costi sostenuti per ricercare e localizzare gli eventuali danni.
Esclusioni Sezione Responsabilità Civile	
Esclusioni generali	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose od animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti; • i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell'esecuzione delle opere sul luogo di costruzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione a norma di legge; • i danni causati da natanti o aeromobili; • la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori; • i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui; • i danni derivanti da polvere; • le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali; • i danni da furto; • i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti; • i danni ad aeromobili e a natanti. <p>Sono altresì esclusi salvo che non siano altrimenti richiamati come opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni a cose dovuti a rimozione, a franamento e a cedimento di terreno; • i danni a cavi o condutture sotterranee; • i danni a cose dovuti a vibrazione; • le responsabilità civili incrociate in caso di pluralità di assicurati; • scioperi, sommosse, tumulti popolari.
DELIMITAZIONI per specifiche tipologie di rischio (quando presenti)	
Sezione Danni alle opere	
Zone sismiche	La garanzia terremoto ha validità a condizione che si sia tenuto conto, nella stesura del progetto e nella esecuzione dei lavori, delle specifiche norme tecniche previste per le costruzioni in zone sismiche.
Misure antincendio	I danni da incendio sono indennizzabili a condizione che siano installati e messi in grado di funzionare i dispositivi antincendio, che siano dislocati in modo opportuno i materiali e le attrezzature a piè d'opera o nel luogo di deposito, che le operazioni più pericolose (taglio fiamma, saldature, ...) siano eseguite opportunamente.
Collaudo e prove di oleodotti, gasdotti e simili	Per collaudo si intendono esclusivamente le prove idrauliche purché precedute da eventuali operazioni di lavaggio e da un controllo strumentale delle saldature. Inoltre esiste l'obbligo di sigillare le estremità delle tubazioni stesse alla fine della giornata lavorativa e di non superare i 1000 mt come lunghezza degli scavi di trincea aperta.
Soggetti esclusi	

Soggetti esclusi	Sezione Responsabilità Civile Non sono considerati terzi: <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; • quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); • le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; • i subappaltatori o loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione (salvo diversamente indicato in polizza).
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
Sezione Danni alle opere	
Per qualsiasi danno indennizzabile a termini della sezione Danni è prevista la detrazione di uno scoperto e/o franchigia minima per ogni sinistro salvo che sia diversamente indicato nella scheda di polizza	
Vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione	Limite di indennizzo
Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto ad alta velocità	Limite di indennizzo
Manutenzione semplice	Limite di durata
Manutenzione estesa	Limite di durata
Scioperi, sommosse, tumulti popolari	Limite di indennizzo
Sezione Responsabilità Civile	
Per qualsiasi danno risarcibile a termini della sezione Responsabilità Civile è prevista la detrazione di uno scoperto e/o franchigia minima per ogni sinistro salvo che sia diversamente indicato:	
Pluralità di assicurati- Rc incrociata	Limite di indennizzo
Rimozione, franamento e cedimento del terreno	Limite di indennizzo
Cavi e condutture sotterranee	Limite di indennizzo
Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie	
<p>Scoperto 20% del danno con il minimo di euro 1.000,00 danno liquidabile pari ad euro 10.000,00; danno liquidato pari ad euro 8.000,00 perché: si calcola lo scoperto (20%) del danno liquidabile di euro 10.000,00 (euro 2.000,00); il valore così ricavato è superiore al minimo richiesto (euro 1.000,00); si sottrae il valore dello scoperto (euro 2.000,00) al danno liquidabile.</p> <p>Scoperto 20% del danno con il minimo euro 3.000,00 danno liquidabile pari ad euro 10.000,00; danno liquidato pari ad euro 7.000,00 perché: si calcola lo scoperto (20%) del danno liquidabile di euro 10.000,00 (euro 2.000,00); il valore così ricavato è inferiore al minimo richiesto (euro 3.000,00); si sottrae il valore del minimo (euro 3.000,00) al danno liquidabile.</p> <p>Scoperto 20% minimo di euro 1.000,00 danno liquidabile pari ad euro 900,00; danno liquidato pari a zero perché: si applica lo scoperto (20%) al danno liquidabile di euro 900,00 (euro 180,00); il valore così ricavato è inferiore al minimo richiesto (euro 1.000,00).</p>	

Franchigia euro 1.000,00

danno liquidabile pari ad euro 5.000,00;

danno liquidato pari ad euro 4.000,00 perché si sottrae la franchigia al danno liquidabile.

Franchigia euro 1.000,00

danno liquidabile pari ad euro 750,00;

danno liquidato pari a zero perché inferiore alla franchigia.

AVVERTENZA: se il valore dei beni assicurati dichiarato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso di sinistro – se non espressamente e diversamente indicato - trova applicazione la “c.d. regola proporzionale” e l’Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.


Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?


Cosa fare in caso di sinistro ?	Denuncia di sinistro L’Assicurato deve dare immediata comunicazione mediante lettera raccomandata all’Impresa e provvedere, per quanto possibile, a limitare l’entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno.
	Assistenza diretta / in convenzione Non sono previste prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti / strutture convenzionate con l’Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese Non prevista
	Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ciò ai sensi dell’Art. 2952 Cod.Civ.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, della variazione dell’ubicazione del montaggio dell’impianto oggetto di copertura) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Obblighi dell’Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Quando e come devo pagare?


Premio	Aggiornamenti in aumento del valore dell’opera e proroghe di copertura possono prevedere il pagamento di un premio aggiuntivo
Rimborso	Non è previsto alcun rimborso, anche in caso di riduzioni della somma assicurata


Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Periodi di carenza L’Impresa non è obbligata per i danni che: <ul style="list-style-type: none"> • derivino da cause risalenti ad epoca non compresa nel periodo dell’assicurazione, pur essendosi verificati durante i suddetti periodi; • vengano denunciati dopo 6 mesi dalla scadenza del periodo dell’assicurazione.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto alle Imprese di costruzione di opere civili a committenza privata.	

 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 15%.	

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet della Compagnia - www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami; • all'indirizzo Pec - allianz.spa@pec.allianz.it <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A., la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p>

All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida".</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NE' UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Assicurazione contro i danni

EAR

Tutti i rischi di montaggio

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 278 - 02 - 01/01/2019

Allianz S.p.A. - Sede Legale Largo Ugo Imeri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. Imprese Trieste n.05032630963 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi
n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

Allianz 

Servizio Clienti



Glossario

Appaltatore: l'esecutore delle Opere oggetto dell'Assicurazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Committente: la o le persone fisiche e giuridiche che commissionano l'esecuzione delle Opere oggetto dell'Assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.

Impianti e opere preesistenti: opere, impianti e cose che per volume, peso, destinazione non possono essere rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere alla decorrenza della polizza e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguono i lavori di cui alla partita 1 di Polizza.

Impresa: Allianz S.p.A.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro, nei limiti stabiliti dalla Polizza.

Limite di indennizzo: la somma indennizzabile dall'Impresa per ogni sinistro. Quando è specificato in Polizza che il Limite di indennizzo è prestato per durata, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui l'Impresa è tenuta per tutti i Sinistri verificatisi durante l'intera durata dell'Assicurazione.

Luogo di esecuzione delle opere/cantiere: area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, al cui interno vengono eseguiti in tutto o in parte i lavori di cui alla partita 1 di Polizza.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto: percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso - improvviso, imprevisto ed accidentale - per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio alla "Scheda di polizza", o a quanto indicato "in polizza" ovvero negli "spazi di polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di Indennizzo nonché eventuali Scoperti e Franchigie.

Indice

1. DEFINIZIONI	3
2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	3
3. CONDIZIONI SPECIALI (operanti solo se espressamente richiamate in polizza)	8

Condizioni di assicurazione

1. DEFINIZIONI

Le definizioni di polizza sono integralmente contenute nel paragrafo "Glossario".

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Sezione I - Danni alle cose

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa, fatto salvo quanto disposto dai successivi Articoli 2.3 e 2.11 - Esclusioni, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti, che colpiscono le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati.

L'obbligo dell'Impresa consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie convenute, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

La somma assicurata per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo dovuto dall'Impresa per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

Art. 2.2 - Delimitazione di sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie e/o scoperti stabiliti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.

Art. 2.3 - Esclusioni

L'Impresa non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione dei diritti altrui;
- b) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
- d) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
- e) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- f) i difetti di rendimento degli enti assicurati;
- g) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
- i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

L'Impresa non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Speciali:

- l) i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;
- m) le opere e gli impianti preesistenti;
- n) i costi di demolizione e di sgombero;
- o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;
- p) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione.

L'Impresa non è altresì obbligata ad indennizzare:

- q) i danni al macchinario, ai baraccamenti ed alle attrezzature di cantiere.

Relativamente alle eventuali opere civili previste nell'esecuzione dei lavori, **l'Impresa non è inoltre obbligata** ad indennizzare:

- r) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte, ferma restando l'indennizzabilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ad altre parti di cose assicurate.

Art. 2.4 - Somma assicurata - Variazioni di rischio - Assicurazione parziale

Premesso che la somma assicurata alla partita 1 di polizza deve corrispondere:

- al valore di rimpiazzo a nuovo di tutti gli impianti e macchinari da installare;
- a tutti i costi di installazione e montaggio compresi noli, utili e dazi doganali;
- a ogni e qualsiasi altro importo concernente gli impianti, i macchinari e le altre opere da assicurare compresi lavori a corpo, a misura, prestazioni a consuntivo e lavori in economia;

Condizioni di assicurazione

si stabilisce che:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, deve essere assicurato un importo pari al prezzo contrattuale dell'opera più il prezzo delle macchine, degli impianti e dei materiali forniti dalla Committente, il tutto da aggiornare durante il corso e alla fine dei lavori con l'inserimento degli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali e degli importi relativi ad eventuali perizie suppletive e compensi per variazioni del progetto originario;
- b) in caso di assenza del contratto di appalto, deve essere assicurato un importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori; qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni del prezzo delle macchine e degli impianti, dei costi di materiale o manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera da eseguire, tali da superare il suddetto prezzo stimato, **il Contraente è obbligato** ad aggiornare di conseguenza la somma assicurata.

Se durante il corso dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei macchinari e/o impianti o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente all'Impresa che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere assicurato, l'Impresa indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 2.5 - Modalità degli aggiornamenti della somma assicurata e relativo regolamento del premio

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata di cui all'Articolo 2.4 delle C.G.A. devono essere comunicati all'Impresa entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro tre mesi dal termine dei lavori; trascorsi tre mesi e fino al momento della comunicazione delle somme assicurate aggiornate si applica una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi in detto periodo, fatto salvo comunque il diritto dell'Impresa al relativo premio.

Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio, di modifiche della prestazione assicurativa o di proroghe di copertura.

L'Impresa emetterà le relative appendici di regolazione del premio che dovranno essere perfezionate entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio all'Impresa, pena la riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi a partire dalla data di emissione delle appendici e sino al momento del pagamento del premio all'Impresa, fatto salvo comunque il diritto dell'Impresa al relativo premio.

Il premio di polizza si intende sempre comunque acquisito, anche in caso di riduzioni della somma assicurata.

Art. 2.6 - Riparazioni provvisorie, modifiche, aggiunte, miglioramenti a seguito di sinistro indennizzabile

I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico dell'Impresa sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione.

I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti, non sono comunque indennizzabili.

Sezione II - Responsabilità Civile verso Terzi operante solo se indicati in polizza i massimali assicurati

Art. 2.7 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa, fatto salvo quanto disposto dai successivi Articoli 2.9 e 2.11 - Esclusioni, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della franchigia stabilita in polizza - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, assicurate alla partita 1 di polizza, che abbia avuto origine nel luogo di costruzione indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione, nei limiti sempre dei massimali convenuti per la Sezione II.

Art. 2.8 - Delimitazione di sinistro

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione delle franchigie e/o scoperti stabiliti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Art. 2.9 - Esclusioni

Non sono considerati Terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori o loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Condizioni di assicurazione

L'assicurazione non comprende:

- d) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose od animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti;
 - e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell'esecuzione delle opere sul luogo di costruzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 209/2005;
 - f) i danni causati da natanti o aeromobili;
 - g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
 - h) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
 - i) i danni derivanti da polvere;
 - l) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
 - m) i danni da furto;
 - n) danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti;
 - o) i danni a cose dovuti a vibrazione;
 - p) i danni ad aeromobili e a natanti.
- Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Speciali, sono assicurabili:
- q) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile incrociata;
 - r) i danni a cose dovuti a rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere;
 - s) i danni a cavi o condutture sotterranee.

Art. 2.10 - Gestione delle controversie - Spese legali

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dall'Impresa fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

L'Impresa non riconosce spese da essa non autorizzate. **L'Impresa non riconosce** spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

Norme comuni ad entrambe le Sezioni

Art. 2.11 - Esclusioni

L'Impresa non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato di assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

L'assicurazione non comprende inoltre:

- c) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - delle operazioni di montaggio;
- e) i danni da amianto;
- f) i danni da campi elettromagnetici;
- g) i danni imputabili a contaminazioni biologiche, chimiche e nucleari da qualsiasi causa determinati.

Art. 2.12 - Delimitazione temporale dell'assicurazione

L'Impresa non è obbligata per i danni che:

- a) si verificano in epoca non compresa nei periodi di montaggio o di manutenzione coperti dall'assicurazione;
- b) derivino da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, pur essendosi verificati durante i suddetti periodi;

Condizioni di assicurazione

c) vengano denunciati dopo 6 mesi dalla scadenza del rispettivo periodo coperto dall'assicurazione.

Art. 2.13 - Periodo di copertura

L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) presa in consegna o uso delle opere secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico. Dette prove (genericamente definite "collaudo") non possono avere una durata complessiva superiore a quella indicata in polizza.

Qualora intervenga presa in consegna, uso secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico soltanto di parte dell'impianto o di una o più macchine, la garanzia cessa solo per tali parti o macchine, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate.

Nel caso di cose usate o comunque non nuove, la garanzia cessa con l'inizio del collaudo.

Qualora le operazioni di montaggio o di collaudo, comprese nella garanzia prestata, non siano concluse entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere all'Impresa, che ha la facoltà di accordare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il premio dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dall'Impresa indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.

Art. 2.14 - Cessazione, interruzione, sospensione del montaggio

In caso di cessazione, interruzione, sospensione delle operazioni di montaggio l'Assicurato è obbligato a darne immediata comunicazione all'Impresa.

L'Impresa si riserva di concordare con l'Assicurato la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

Art. 2.15 - Ispezione delle cose assicurate

I rappresentanti dell'Impresa hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

Art. 2.16 - Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio

L'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

Art. 2.17 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, **deve**:

- a) darne immediata notizia telegrafica all'Impresa;
- b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- d) fornire all'Impresa ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

La ricostruzione può essere subito iniziata dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato dell'Impresa soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito dall'Articolo 2.6 delle C.G.A., può prendere tutte le misure necessarie.

In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di polizia.

Art. 2.18 - Arbitrato in caso di controversia

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.

I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede l'Impresa.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Condizioni di assicurazione

Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio.

Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro. Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopraindicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.

Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro: quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce all'Impresa la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.

Art. 2.19 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dall'Impresa presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna all'Impresa delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati all'Impresa tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

Art. 2.20 - Facoltà di recesso

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, l'Impresa ha diritto di recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, l'Impresa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Art. 2.21 - Onere della prova

Nel caso in cui l'Impresa rifiuti l'indennizzo in base alle esclusioni contrattualmente previste, l'onere della prova che il danno rientra in garanzia è a carico del Contraente o dell'Assicurato il quale intenda far valere un diritto all'indennizzo.

Art. 2.22 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di assicurazioni presso diversi assicuratori

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, l'assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. 2.23 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza - Onere per imposte e tasse

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, ma con l'intervento del Contraente all'atto del pagamento.

Sono a carico del Contraente gli oneri per imposta e tasse, presente e futuri, comunque connessi alla stipulazione e all'esecuzione della polizza.

Art. 2.24 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 2.25 - Cyber clause

L'Impresa non indennizza i danni materiali o non materiali, diretti od indiretti, conseguenti in tutto o in parte, a:

- 1) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- 2) impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips"), con conseguente incapacità - a titolo esemplificativo e non esaustivo - a:
 - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.
- 3) danneggiamento di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi;

Condizioni di assicurazione

causati da modifica o alterazione ai programmi dovute a:

- a) funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;
- b) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- c) utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
- d) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad es. marchio, copyright, brevetto);
- e) violazione della Legge 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

Non sono compresi a nessun titolo tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:

- computer virus di qualsiasi tipo e/o programmi affini (trojans, worms, "bombe logiche", ecc.);
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;

anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di Polizza.

3. CONDIZIONI SPECIALI

(operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

Valide per la Sezione I

A - Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione
A parziale deroga del comma l) dell'Articolo 2.3 (Esclusioni) sono indennizzabili i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione.

Restano esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti vizi, difetti ed errori e le conseguenti spese per l'eliminazione degli stessi.

B - Impianti e opere preesistenti

A parziale deroga del comma m) dell'Articolo 2.3 (Esclusioni) sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 2, i danni materiali e diretti agli impianti ed opere preesistenti, anche di proprietà di terzi, direttamente causati dai lavori di montaggio delle opere assicurate alla partita 1 di polizza.

Non si considerano impianti e opere preesistenti le cose assicurabili alla partita 1 e le attrezzature, i macchinari e baraccamenti impiegati per l'esecuzione dei lavori.

C - Costi di demolizione e di sgombero

A parziale deroga del comma n) dell'Articolo 2.3 (Esclusioni) sono indennizzabili i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui - **esclusi** comunque quelli rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli radioattivi disciplinati dal D.lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni - delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 3.

D - Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità

A parziale deroga del comma o) dell'Articolo 2.3 (Esclusioni) l'Impresa rimborsa i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I, con il limite massimo indicato nella Scheda di polizza espresso in percentuale del danno liquidabile per detto sinistro senza i maggiori costi.

Per danno liquidabile si intende l'ammontare del danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza senza tenere conto delle franchigie e/o scoperti, che vanno applicati all'ammontare del danno comprensivo dei maggiori costi di cui sopra.

E - Manutenzione

A parziale deroga del comma p) dell'Articolo 2.3 (Esclusioni) nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le esclusioni e delimitazioni di polizza nonché le franchigie stabilite per il periodo di montaggio.

Il periodo di manutenzione ha la durata indicata in polizza con inizio alle ore 24.00 della data di cessazione della garanzia per il montaggio stabilita ai sensi dell'Articolo 2.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Condizioni di assicurazione

F - Manutenzione estesa

A parziale deroga del comma p) dell'Articolo 2.3 (Esclusioni) nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a causa risalente al periodo di montaggio, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, **ferme le esclusioni** e delimitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di montaggio.

Il periodo di manutenzione ha la durata indicata in polizza con inizio dalle ore 24 della data di cessazione della garanzia per il montaggio stabilita ai sensi dell'Articolo 2.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Durante il suddetto periodo **l'Impresa non risponde** dei danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione.

G - Scioperi, sommosse, tumulti popolari

A parziale deroga dell'Articolo 2.11, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari **ferme restando le altre esclusioni dell'Articolo 2.11, comma a)** sopra menzionate.

L'Impresa ed il Contraente hanno facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa, prestata con la presente Condizione Speciale, mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte dell'Impresa, questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Valide per la Sezione II

H - Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico dell'Impresa non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all'Articolo 2.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi anche in deroga all'Articolo 2.9 comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, relativamente a ciascun Assicurato, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri Assicurati, **ferme restando comunque le esclusioni di cui all'Articolo 2.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

Nel caso in cui si verificano danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione I, partite 1 e 2, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione II.

I - Rimozione, franamento e cedimento di terreno

A deroga dell'Articolo 2.9 comma r) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è estesa, nei limiti dei massimali convenuti, ai danni a cose di terzi causati da rimozione, franamento e cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere.

L - Cavi o condutture sotterranee

A deroga dell'Articolo 2.9 comma s) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è estesa, nei limiti dei massimali convenuti, ai danni a cavi o condutture sotterranee di terzi.

La presente estensione di garanzia è operante a condizione che, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Valide per specifiche situazioni di rischio

M - Delimitazione della garanzia in zone sismiche

Nel caso di sinistri verificatisi in occasione di terremoti, la garanzia assicurativa è subordinata alla dimostrazione che si sia tenuto conto, nella stesura del progetto, del rischio terremoto e che ci si sia attenuti nella esecuzione dei lavori alle relative norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche e alle relative disposizioni concernenti l'applicazione delle stesse in vigore nel luogo di costruzione.

N - Misure antincendio

Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose opportunamente eseguite.

Condizioni di assicurazione

O - Impianti usati

Non sono indennizzabili i danni dovuti allo stato di usura, ad insufficiente manutenzione, a difetti di materiale, nonché le rotture per fatica in conseguenza dell'uso.

P - Danni da bagnamento

Non sono indennizzabili i danni da bagnamento alle opere e/o agli impianti preesistenti, assicurati alla partita 2 di polizza, nonché i danni alle cose contenute negli stessi, anche se conseguenti o connessi con i lavori assicurati.

Q - Danni alle cose di valore storico o artistico

Sono esclusi a termini di entrambe le Sezioni di polizza i danni alle cose di valore storico e/o artistico anche se per loro natura non sono scindibili dall'opera assicurata.

R - Oleodotti, gasdotti e simili

a) Collaudo

Per collaudo si intendono esclusivamente le prove idrauliche precedute da eventuali operazioni di lavaggio.

L'indennizzabilità dei danni è subordinata all'esecuzione di un preventivo controllo strumentale delle saldature.

b) Scavo

Sono indennizzabili i danni alla trincea, se sono comprese le opere civili, fino ad una lunghezza massima di scavo di 1000 metri per singolo cantiere.

L'Assicurato ha l'obbligo, al termine di ogni giornata lavorativa, di provvedere alla chiusura delle estremità delle tubazioni situate in zone soggette a inondazioni e piene.

c) Ricerca del danno

Sono escluse le spese che l'Assicurato dovesse sostenere per localizzare il danno.

S - Costi di pompaggio

Non sono indennizzabili i costi sostenuti per il pompaggio e lo smaltimento di acque sotterranee, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengono superate, nonché i danni conseguenti al mancato pompaggio di tali acque.

T - Variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino

Non sono indennizzabili i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo ed i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori.

U - Oneri fissi

Non sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardato impiego o inattività di natanti, attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni. L'esclusione non è operante se, una volta che l'Impresa abbia autorizzato per iscritto l'inizio della riparazione del danno, il ritardato impiego o l'inattività siano dovuti esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche nel luogo di esecuzione dei lavori.

V - Transito e attracco di natanti

Non sono indennizzabili i danni alle cose assicurate causati da transito o attracco di natanti in genere.